



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto di Ancona

SEZIONE TECNICA SICUREZZA E DIFESA PORTUALE

Banchina Nazario Sauro – 071/227581

ancona@guardiacostiera.it – www.guardiacostiera.it

ORDINANZA N°83/2010

VISTO Il vigente “ Regolamento del servizio di rimorchio nel porto di Ancona e nelle rade di Ancona e Falconara Marittima” , di seguito definito *regolamento*, reso esecutivo con ordinanza n°21 / 81 del 30.03.1981 della Capitaneria di Porto di Ancona, che prevede (art 12) *che l'uso dei rimorchiatori è facoltativo* , fatta salva l'obbligatorietà resa da parte dell'Autorità Marittima per particolari tipi di navi e/o di carico;

CONSIDERATO che la morfologia dello specchio acqueo portuale risulta radicalmente mutato in epoca successiva all'emanazione del citato *regolamento*, essendo intervenuta la

- costruzione della “Nuova Darsena “ comprendente le banchine n°23 – 24 – 25 ;
- costruzione della diga foranea / antimurale,

situazione che costituisce una evidente diminuzione dello spazio acqueo nel bacino antistante la Nuova Darsena, le cui banchine sono prevalentemente destinate ad ospitare navi di notevoli dimensioni di tipo portacontainers (anche contenenti merci pericolose) , da carico generale, ecc., con il ricorrere di improvvise ed imprevedibili correnti marine, anche di notevole intensità .

Il radicale cambiamento morfologico dei luoghi di cui sopra costituisce una limitazione per l'esecuzione in sicurezza delle manovre evolutive della nave durante le varie fasi di transito , di ormeggio e disormeggio, ;

VISTI:

- a) l'articolo 14 comma 1 bis della Legge n°84/94 e succ.integrazioni / modifiche;
- b) la circolare DEM 3/ 0969 del 08 aprile 2002 del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima ed Interna – avente ad oggetto “Provvedimenti concernenti l'obbligatorietà del servizio di rimorchio portuale – art 14 comma 1 bis della L.84/94;

CONSIDERATO che fino ad epoca recente, nonostante il cambiamento della morfologia dei luoghi sopra descritto, è sempre stato unanimemente accolto, dalla pluralità dei comandanti delle navi di cui sopra e dai relativi armatori, il suggerimento fornito dal pilota del porto, in turno di servizio, circa l'utilizzo dei rimorchiatori , anche per quanto riguarda il numero di tali mezzi ritenuto necessario per l'esecuzione in sicurezza delle manovre di transito dall'imboccatura ed entrata/uscita dalle banchine della NUOVA DARSENA;

VISTE le numerose note e rapporti di pilotaggio pervenute da parte del Corpo dei Piloti del Porto di Ancona con le quali è stato recentemente segnalato che, nonostante il suggerimento reso dal pilota di servizio circa l'utilizzo del servizio di rimorchio per le manovre di entrata/uscita dalla Nuova Darsena del porto di Ancona, comincia ad invalere la abitudine a disattendere tale suggerimento, da parte di alcuni comandanti di navi, effettuando quindi le manovre in modo autonomo e senza l'ausilio di alcun rimorchiatore,

nonostante il potenziale e costante pericolo costituito dalle dimensioni della nave stessa in relazione alla ristrettezza degli spazi acquei di manovra, come sopra già specificato;

VISTO l'esito della riunione svoltasi presso la scrivente in data 9.6.2010 nel corso della quale il Capopilota del Corpo dei Piloti del Porto di Ancona ha ribadito la necessità che durante le fasi di manovra alle banchine della Nuova Darsena, al fine di assicurare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare, particolari tipologie di navi utilizzino il servizio di rimorchio;

TENUTO CONTO che le disposizioni fissate con la presente ordinanza non incidono, ancorchè minimamente, sugli aspetti tariffari vigenti per il servizio di rimorchio portuale né sui costi portuali in quanto, fino al mese di marzo u.s., il suggerimento fornito dal pilota del porto in turno di servizio, circa l'utilizzo dei rimorchiatori, anche per quanto riguarda il numero di tali mezzi ritenuto necessario per l'esecuzione in sicurezza delle manovre di accosto alle banchine della NUOVA DARSENA, è sempre stato unanimemente accolto, dalla pluralità dei comandanti delle navi e dai relativi armatori;

CONSIDERATO pertanto opportuno ed urgente, per imprescindibili motivi di sicurezza della navigazione e di salvaguardia della vita umana in mare, emanare disposizioni circa l'esecuzione in sicurezza delle manovre di accosto delle navi, alle banchine n.ri 23-24-25 della Nuova Darsena del porto di Ancona;

ORDINA

L'adozione delle seguenti misure di sicurezza della navigazione :

Articolo 1

Manovre di entrata ed uscita dal porto di Ancona per navi dirette o provenienti dalla Nuova Darsena (banchine 23-24-25) .

1. Le navi con l.f.t. fino a 130 metri se dotate di bow truster di potenza adeguata (circa 400 KW) , possono effettuare le manovre di entrata/uscita e ormeggio /disormeggio nella NUOVA DARSENA senza l'ausilio del servizio di rimorchio purchè le condimeteo marine siano di mare che non superi forza 4 e vento - oggettivamente rilevato dal pilota di servizio - fino a 15 nodi o di poco superiore purchè proveniente da una direzione che non ostacoli o pregiudichi l'esecuzione in sicurezza delle manovre di disormeggio e / o evolutive della nave;

2. Uso del rimorchiatore: tutte le navi con l.f.t. uguale o superiore a metri 130 sono obbligate ad utilizzare il servizio di rimorchio in concessione con le seguenti modalità:

2.1. per navi con l.f.t. fino a 140 metri:

- MANOVRA DI ENTRATA E DI ORMEGGIO, almeno 1 rimorchiatore;
- MANOVRA DI USCITA E DISORMEGGIO , almeno 1 rimorchiatore;

Potrà derogarsi, come meglio in appresso specificato, solo per le manovre di disormeggio e di uscita purchè ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- nave ormeggiata con prua rivolta verso l'uscita dalla Nuova Darsena;

- condimeteo marine con mare che non superi forza 4 e vento - oggettivamente rilevato dal pilota di servizio - fino a 15 nodi o di poco superiore purchè proveniente da una direzione che non ostacoli o pregiudichi l'esecuzione in sicurezza delle manovre di disormeggio e / o evolutive della nave;

- nave dotata di elica di manovra bow truster con potenza di almeno 500 kW;

- nave dotata di elica di propulsione a passo variabile;

- pescaggio medio non superiore ai 7 metri ;

2.2. navi con l.f.t. compresa tra 140 e 190 metri, pescaggio medio non superiore ai 10 metri:

- MANOVRA DI ENTRATA E DI ORMEGGIO, almeno 1 rimorchiatore

- MANOVRA DI USCITA E DISORMEGGIO, almeno 1 rimorchiatore;

L'uso del 2° rimorchiatore per entrambe le operazioni si rende necessario nel ricorrere di una soltanto delle situazioni in appresso descritte:

- condizioni del mare superiori a forza quattro, intensità del vento - *rilevato oggettivamente dal pilota di servizio* - ;superiore a 15 nodi -

- nave non dotata di elica di manovra bow truster oppure dotata di tale ausilio con potenza inferiore ad 900 kW;

- presenza di altre navi all'ormeggio alle banchine della Nuova darsena di dimensioni tali da costituire una evidente limitazione alla esecuzione in sicurezza delle manovre;

- pescaggio superiore ai 10 metri;

2.3. navi con l.f.t. compresa tra 190 e 235 metri, pescaggio medio compreso tra metri 8 e 10.30:

- MANOVRA DI ENTRATA E ORMEGGIO, utilizzo di almeno 2 rimorchiatori ;

- MANOVRA DI USCITA DISORMEGGIO, utilizzo di almeno 2 rimorchiatori;

L'utilizzo del 3° rimorchiatore si rende necessario nel ricorrere di una soltanto delle situazioni in appresso descritte:

- condizioni del mare superiori a forza quattro, intensità del vento fino a 15 nodi o di poco superiore *rilevato oggettivamente dal pilota di servizio*- purchè proveniente da una direzione che non ostacoli o pregiudichi l'esecuzione in sicurezza delle manovre di ormeggio / disormeggio e / o evolutive della nave;

- nave non dotata di elica di manovra bow truster oppure dotata di bow truster con potenza inferiore a 1200 kw;

- pescaggio medio superiore a metri 10.30 ;

ARTICOLO 2

Disposizioni specifiche per le navi bulk carrier, con G.T compreso tra 25.000 e 42.000 tonnellate, condizionate dal loro pescaggio, che utilizzano le banchine della a NUOVA DARSENA(B.23-24-25) oppure le banchine 19-20-21-22- del porto storico:

- MANOVRA DI ENTRATA ED ORMEGGIO: utilizzo di almeno 3/4 rimorchiatori;
- MANOVRA DI USCITA E DISORMEGGIO: utilizzo di almeno 3 rimorchiatori;

Le suddette navi, se dotate sia di eliche a passo variabile sia di elica di manovra (bow truster) possono richiedere l'impiego di un rimorchiatore in meno rispetto a quanto sopra previsto.

ARTICOLO 3

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza la cui violazione , salvo il caso di più grave reato, è punita ai sensi dell'articolo 1231 del Codice della Navigazione. La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla data di firma.

Ancona, 14.07.2010

F.to IL COMANDANTE
CONTRAMMIRAGLIO
Antonio PASETTI